

Comune di San Donà di Piave

P. 0048093/07 del 30/11/2007

Cat. XI Class. 02 USCITA



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

ORDINANZA N. 374

Settore 2° - Polizia locale  
(tel. 0421 - 55470)

Prot. n.

San Donà di Piave, 30 NOV 2007

**OGGETTO:** DL.VO N. 30 DEL 06/02/2007 " ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che la Città di San Donà di Piave per collocazione territoriale sta registrando da oltre un decennio una notevole espansione della popolazione residente;
- che la popolazione immigrata nel Comune proviene non solo dalle Città vicine ma anche da paesi europei ed extraeuropei tanto che quest'ultima fascia di popolazione ammonta alla data odierna ad oltre 3300 unità pari a quasi l'8% della cittadinanza sandonatese;
- che a partire dalla seconda metà degli anni novanta è stato registrato un costante incremento di episodi di microcriminalità ed anche di furti e rapine; una crescita che ha determinato insicurezza nella cittadinanza e soprattutto da parte delle persone più vulnerabili ed indifese, anziani, persone sole ecc;
- che l'attuale amministrazione al fine di determinare un controllo più efficiente e puntuale del territorio e delle persone che lo frequentano nell'ambito delle proprie competenze ha previsto e definito nel proprio programma di mandato già nell'anno 2003 una pluralità d'interventi ed iniziative da realizzare singolarmente e/o in accordo con la Prefettura e le forze di Polizia dello Stato;
- che in attuazione di tale programma:
  - a) È stato potenziato numericamente il Corpo di Polizia Municipale;
  - b) sono state acquisite nuove strumentazioni tecnologiche per il Corpo di Polizia Municipale;
  - c) sono stati effettuati corsi di formazione all'autodifesa del personale di polizia;
  - d) è stata introdotta la figura del vigile di quartiere;
  - e) è stato attivato il controllo di parchi e giardini;
  - f) è stato attivato un sistema di 15 telecamere distribuite sul territorio e installata una centrale operativa collegata anche al locale Comando Carabinieri;
  - g) è stato presentato un progetto integrato di sicurezza alla Regione Veneto da parte dei Comuni di San Donà di Piave, Fossalta di Piave e Musile di Piave, che per il Comune di San Donà prevede l'installazione di ulteriori 11 telecamere;

- h) è stato firmato un protocollo d'intesa sulla sicurezza tra Prefettura di Venezia - Ufficio territoriale del Governo ed i Comuni di Ceggia, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto;
- i) e da ultimo sta per essere avviata una collaborazione con i Comuni limitrofi per integrare la vigilanza diurna della Polizia Municipale con la vigilanza notturna da parte di istituti privati;

**SENTITA** la Giunta Comunale che all'unanimità nella seduta del 29 novembre 2007 ha:

- manifestato la necessità di promuovere ulteriori azioni dirette a garantire maggiormente la sicurezza pubblica;
  - ravvisato l'opportunità che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emani un provvedimento al fine di impartire disposizioni agli uffici competenti in materia di iscrizioni anagrafiche;
- proseguendo e sviluppando ulteriormente il rapporto di collaborazione già avviata con le istituzioni dello Stato, trasmettendo a queste ultime le iscrizioni anagrafiche dei cittadini comunitari alla Prefettura ed alla Questura per gli accertamenti di loro competenza.

#### **RICHIAMATI:**

1. il D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato ed al medesimo articolo, comma 7, prescrive che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
2. il D.P.R. n. 394/1999, "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286", ed in particolare l'art. 15 che prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
3. la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
4. il Decreto legislativo n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che all'art. 7 prescrive che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
  - a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  - b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
  - c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

5. l'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, che, nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
6. il comma 3° del citato art. 9 del D. Lgs. 30/2007 che crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
7. il successivo comma 4 del medesimo art.9 del D. Lgs. 30/2007 prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

#### **DATO ATTO CHE**

- a) nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
- b) il comma 1 dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende: alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica nonché alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- c) l'art. 221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia di rilascio del certificato di abitabilità (ora di agibilità), stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, il proprietario richieda al Sindaco, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile, il rilascio del suddetto certificato che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;

**PRESO ATTO** che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007) in vigore dall'11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Donà di Piave;

**ATTESO** che vi è stato negli ultimi tempi un considerevole aumento di richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione soprattutto da parte di cittadini di Stati recentemente entrati a far parte dell'Unione Europea;

**CONSIDERATO**, altresì, che il Sindaco, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 è autorità sanitaria del Comune;

**RILEVATO CHE** può accadere, in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, che gli stessi agenti si trovino al cospetto di alloggi affetti da un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilità, palesando i medesimi gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente anche e soprattutto in correità con i limiti di affollamento con possibile pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;

**RITENUTO**, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari;

**DATO ATTO** che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non deve apparire vincolata ad alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto ed autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

**VISTA** la necessità di provvedere in merito, impartendo opportune disposizioni agli uffici competenti;  
**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;  
**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute Prot. N. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;  
**VISTI** gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

#### **DISPONE**

in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, di stabilire quanto segue:

##### **1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:**

al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di San Donà di Piave si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

##### **2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:**

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

**Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:**

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso. **I cittadini della Romania e della Bulgaria**, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;
- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere attestata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- In tale caso, preventivamente o successivamente all'iscrizione anagrafica, da parte dei competenti uffici comunali, sarà svolta idonea attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato;
- Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98);

Tabella esemplificativa

| Limite di reddito | Numero componenti  |
|-------------------|--|
| € 5.061,68        | Solo richiedente o<br>Richiedente + un familiare             |
| € 10.123,36       | Richiedente + due familiari o<br>Richiedente + tre familiari |
| € 15.185,04       | Richiedente + quattro familiari<br>e oltre                   |

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di

assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

- qualora in seguito alle verifiche, relative all'accertamento dei requisiti oggetto di autocertificazione, dovesse emergere l'insussistenza degli stessi, l'iscrizione, in caso di verifica preventiva, verrà rifiutata, mentre verrà disposta la cancellazione d'ufficio qualora tale insussistenza sia accertata successivamente e verrà effettuata segnalazione al Prefetto per il provvedimento di allontanamento, ai sensi dell'art. 21 del D.lvo 30/2007;
- In caso di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti e della dimora abituale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D. Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata; ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007;

### **3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;**

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D. Lgs. n. 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. La qualità di vivente a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

### **4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.**

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. L.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità. Ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007;

### **5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)**

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 286/98, dovranno presentare la carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di Venezia qualora già scaduta.

**DISPONE ALTRESI'**

che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

1. contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di San Donà di Piave da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata attività di verifica volta ad accertare i requisiti di abitabilità dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando qualora necessario, gli opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti finalizzati ad accertarne la fruibilità a tale uso;
2. delle avvenute iscrizioni anagrafiche sia data comunicazione alla Prefettura ed alla Questura di Venezia per eventuali provvedimenti di loro competenza;

**INCARICA**

Gli uffici comunali e, più precisamente, i Servizi Demografici ed il Comando di Polizia Locale, a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

**AVVISA**

Che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di San Donà di Piave e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

**AVVERTE**

che, i sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Venezia (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Manda il presente provvedimento per l'osservanza e l'esecuzione:

All'Ufficio Anagrafe di San Donà di Piave

Al Comando Polizia Locale di San Donà di Piave.

Manda il presente provvedimento per conoscenza:

Al Prefetto di Venezia

Al Questore di Venezia

Al Comando Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave

Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di San Donà di Piave

IL SINDACO  
Dott.ssa Francesca Zaccariotto  
